

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1821

DEL 12/04/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 “Insedimento di giovani agricoltori” - Seconda sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Fresi Antonello (CUAA: FRSNL84H30I452B).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 “Insedimento di giovani agricoltori”;
- PREMESSO** che il 30/03/2010 il Sig. Fresi Antonello ha presentato domanda di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 1627 del 25/05/2010, veniva approvata la rettifica della Graduatoria Unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle domande non ammissibili relative alla seconda sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1821

DEL 12/04/2012

L'istanza del Sig. Fresi si collocava nella posizione n. 1036 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO che la suddetta graduatoria veniva pubblicata sul BURAS n. 17 del 04/06/2010. Il termine per completare la presentazione della documentazione prevista dal bando era di 60 giorni, decorrenti dal 10° giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria sul BURAS. Successivamente detto termine veniva prorogato al 10/09/2010 con decreto assessoriale n. 1639/ deca/66 del 29/06/2010;

PREMESSO che con nota prot. n. 6298 del 24/09/2010, il Servizio Territoriale del Sassarese comunicava alla Ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza per la mancata presentazione della documentazione atta a certificare l'insediamento (Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, Piano di Sviluppo Aziendale ecc.). Alla Ditta veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione della documentazione mancante;

PREMESSO che la Ditta non riscontrava la richiesta di integrazione documentale. Pertanto, con nota prot. n. 1191 del 04/03/2011, le veniva notificata la Determinazione n° 720 del 01/03/2011 di rigetto della domanda di finanziamento per mancata presentazione della documentazione utile al completamento della domanda di aiuto;

VISTO il ricorso avverso l'atto di cui sopra, pervenuto in data 25/03/2011, nel quale il Sig. Fresi motiva il mancato completamento della domanda nei termini prescritti con *"difficoltà di natura informatica nella gestione degli applicativi oltre all'impossibilità momentanea di avere la disponibilità delle superfici aziendali oggetto di insediamento"*. Il Ricorrente rappresenta di aver risolto tali problemi e chiede l'annullamento del provvedimento di rigetto e la possibilità di completare la domanda, citando la nota Assessoriale n. 2196/Gab del

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1821

DEL 12/04/2012

07/09/2010 e la circolare n. 22847 del 24/11/2010 dell'Autorità di Gestione, riguardo la perentorietà del termine per il completamento della domanda della Misura 112;

VISTO il paragrafo 10 del bando, recante "Completamento delle domande di aiuto", il quale dispone che entro il termine di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria i richiedenti le cui domande sono collocate in posizione utile devono procedere: al primo insediamento in agricoltura e alla costituzione del fascicolo aziendale, con contestuale iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole; alla presentazione della documentazione elencata nel bando, essenziale per il completamento della domanda di aiuto;

VISTA la nota della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura prot. n. 22847 del 24/11/2010, e in particolare il paragrafo 4, ai sensi del quale "*i termini per il completamento della domanda della Misura 112 hanno natura non perentoria (omissis). Le esigenze organizzative e di celerità della P.A. sono anche salvaguardate applicando l'art. 10 bis della L. 241/90. Nel momento in cui sono richieste le integrazioni documentali previste da tale norma, infatti, il (breve) termine di 10 giorni assegnato ex lege **diventa perentorio per il destinatario.***";

VERIFICATO che l'Ufficio istruttore ha rispettato le disposizioni di cui al citato art. 10 bis della L. 241/90, assegnando all'interessato un termine perentorio di 10 giorni lavorativi per il completamento della domanda;

CONSIDERATO che la Ditta non ha dato riscontro al preavviso di rigetto, omettendo di presentare, entro il suddetto termine, sia le integrazioni documentali richieste, sia eventuali osservazioni contrarie;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1821

DEL 12/04/2012

CONSIDERATO che il provvedimento definitivo di rigetto è stato adottato il 01/03/2011, cioè oltre 5 mesi dopo la scadenza del termine prorogato con il sopra citato decreto assessoriale (10/09/2010) e dopo la notifica della comunicazione del termine ultimo perentorio assegnato dall'Ufficio istruttore per la presentazione dei documenti;

CONSIDERATO che il Ricorrente ha avuto a disposizione oltre 5 mesi di tempo, dopo la scadenza fissata dal bando e successivamente prorogata, per provvedere all'insediamento e al completamento della domanda mediante la presentazione della documentazione richiesta;

RITENUTE per quanto sopra esposto non congrue le motivazioni del ricorso;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 12334 del 21/11/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Fresi Antonello (CUAA FRSNNL84H30I452B);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sassarese affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1821

DEL 12/04/2012

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato